



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 159

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

N. 14 DEL 05-03-2021

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: ORDINANZA DI VENDITA TELEMATICA ASINCRONA DEI BENI PIGNORATI PRONUNCIATA DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI TERAMO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 239/2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI DELEGATI AI SENSI DELL'ART. 2 N. 6 D.M. 227/15.

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

PREMESSO:

- Che in data 18 maggio 2006 questo Ente stipulava una convenzione con DO.MO. S.r.l. avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione per attività estrattiva di materiale di cava, ghiaia, in località Piano Risteccio del Comune di Civitella del Tronto (TE), insistente su terreni di proprietà della ditta in questione;
- Che l'articolo 3 della suddetta convenzione prevedeva l'impegno di DO.MO. S.r.l. a versare annualmente, in unica soluzione, la somma di € 6.280,00 per la durata di cinque anni in favore del Comune di Civitella del Tronto a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione di interventi in materia di protezione civile, viabilità, recupero ambientale e valorizzazione del patrimonio storico artistico;
- Che DO.MO S.r.l., pur esercitando attività estrattiva, non ha ottemperato agli obblighi previsti nella suddetta convenzione, con la conseguenza che il Comune di Civitella del Tronto ha ottenuto dal Tribunale di Teramo l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nr.452/10, notificato unitamente all'atto di precetto in data 8 luglio 2010, opposto da DO.MO S.r.l. con il procedimento civile nr.2189/10 RG;
- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 43 dell'11 maggio 2012, ha deciso di definire transattivamente la controversia approvando contestualmente l'atto transattivo;

- Che il Comune di Civitella del Tronto ha dovuto successivamente prendere atto della intervenuta nullità dell'accordo transattivo a motivo della mancata osservanza, da parte di DO.MO. Srl, di ogni sua prescrizione;
- Che l'Ente – in data 26 settembre 2014 - ha inoltrato all'Amministratore Unico della DO.MO. srl, Sig. Umberto Ricci, formale diffida all'esatto adempimento degli impegni finanziari assunti con la convenzione per l'esercizio di attività estrattiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 – bis della legge n.54/1983, altresì informando il destinatario che, in difetto del pagamento, il Comune avrebbe proceduto al conferimento di mandato legale a tutela delle proprie ragioni, ivi compresa l'attivazione della garanzia ipotecaria iscritta sui beni;
- Che a seguito del persistente inadempimento del debitore il Comune di Civitella del Tronto ha conferito mandato per l'esperimento delle azioni legali volte alla messa in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 452/2010 del Tribunale di Teramo;
- Che, attesa la stimata infruttuosità del tentativo di pignoramento mobiliare alla luce della accertata compresenza, sulle particelle de quibus, di iscrizioni ipotecarie e precedenti verbali di pignoramento immobiliare, l'Ente ha ritenuto di dover compiere le opportune valutazioni nel senso della attivazione della procedura di pignoramento immobiliare sulle particelle già gravate da iscrizione ipotecaria in favore del Comune medesimo, richiedendo a tal fine al proprio legale l'acquisizione di notizie in merito alla convenienza di detto pignoramento, all'occorrenza interpellando i competenti uffici regionali circa la destinazione di tali particelle, ovvero se queste fossero o meno oggetto di autorizzazione all'estrazione di materiali inerti;
- Che, naturalmente, ogni determinazione comunale in merito alla convenienza del pignoramento immobiliare e conseguente avvio della procedura per l'esecuzione forzata non può non tener conto della graduazione ipotecaria vantata dal Comune sulle particelle su cui è iscritta ipoteca legale, in quanto proprio il grado di iscrizione ipotecaria condiziona e, di fatto, determina l'effettiva possibilità di soddisfazione del credito vantato;
- Che i riscontri in tal senso richiesti al legale dell'Ente e dallo stesso rappresentati al Comune (cfr. note del 2 agosto 2016 e del 21 ottobre 2016, in atti) hanno evidenziato, in particolare, come sulle particelle oggetto della procedura di espropriazione forzata gravi altra ipoteca legale iscritta il 30 gennaio 2008 da E.P. S.p.A. ex articolo 77 del D.P.R. n.602/1973 come integrato dall'articolo 16 del D.Lgs. n.46 del 26 febbraio 1999, ipoteca presumibilmente assistita da privilegio quantomeno ex articolo 2772 del Codice Civile;
- Che, ancora, previa richiesta dell'Amministrazione Comunale al legale incaricato (giusta nota prot.n.4744 del 14 aprile 2017) circa esperibilità, iter procedurale e costi relativi alla esecuzione immobiliare, veniva acquisita al protocollo dell'Ente n.4795 del 28.04.2017 la nota dell'Avvocato Pietro Marano con la quale veniva altresì specificato come le spese di procedura, indipendentemente dall'esito dei tentativi di vendita nonché della istanza di assegnazione, non fossero, allo stato, specificamente quantificabili, ammontando comunque, presumibilmente, ad € 10.000,00 che, nell'ipotesi di bene invenduto, graverebbero esclusivamente sul Comune di Civitella del Tronto;
- Che con nota del Segretario Comunale prot. n.10095 del 13 settembre 2016 era stato richiesto all'Amministratore Unico – ai fini della valutazione di una sospensione delle azioni esecutive intraprese a tutela dell'interesse pubblico – di garantire l'assunzione dell'impegno a soddisfare il credito vantato dal Comune di Civitella del Tronto a seguito della convenzione stipulata in data 18 maggio 2006, con idonea garanzia finanziaria emessa da istituto bancario oppure da compagnia assicurativa

nonché da Confidi legalmente abilitati al rilascio di garanzie nei confronti di enti pubblici (con l'ulteriore specifica che, a tal fine, non sarebbero state accettate garanzie emesse dai cosiddetti "Confidi Minori", registrati in una sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4 del vecchio Testo Unico Bancario);

-Che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con il comunicato del 21 ottobre 2015 ("Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta prevista dall'art.75 e le garanzie definitive di cui all'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 costituite sotto forma di fideiussioni"), gli uffici comunali, nel contesto di una istruttoria idonea a supportare ogni valutazione di indirizzo in ordine alla soluzione che, nel concreto, fosse la più concretamente soddisfattiva rispetto alla predetta obbligazione pecuniaria, già nel mese di ottobre 2017 avevano riferito alla competente Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo Economico e del Turismo nonché, per opportuna conoscenza, al Corpo Forestale dello Stato come, alla luce degli acquisiti aggiornamenti sulla situazione economico- patrimoniale della Compagnia Assicurativa in un primo tempo indicata come possibile garante dell'impegno finanziario (cfr. comunicato stampa IVASS del 19 giugno 2017) non sussistessero le oggettive condizioni di tutela dell'Ente nella ipotesi di una rinnovazione degli accordi transattivi, successivi a quelli deliberati con la precitata deliberazione giunta n. 43 dell'11 maggio 2012 e già rivelatisi non soddisfatti per il Comune;

-Che con nota prot. n. 5046/2018 la Ditta DO.MO. srl veniva nuovamente intimata affinché procedesse al pagamento in favore del Comune di Civitella del Tronto della complessiva somma di € 120.143,63, comprensiva di sorte capitale, interessi legali, rivalutazione monetaria oltre alle spese maturate in favore del difensore del Comune di Civitella del Tronto nel procedimento civile promosso dalla DO.MO. srl in opposizione al decreto ingiuntivo n. 452/10 pronunciato dal Tribunale di Teramo su istanza del Comune di Civitella del Tronto;

-Che tale ultima richiesta del Comune è stata positivamente riscontrata, in data 19 giugno 2018, dall'Amministratore Unico di DO.MO. srl il quale ha avanzato una proposta di adempimento mediante versamento in acconto e piano di rateizzazione triennale garantito da polizza fideiussoria emessa da GROUPAMA Assicurazioni;

-Che il documento di polizza fideiussoria prodotto al competente Ufficio Comunale, sottoposto ad accurati riscontri e verifiche anche presso la società emittente, si è rivelato manifestamente inidoneo a garantire l'impegno finanziario di cui sopra;

-Che, acclarata l'infruttuosità di ogni tentativo di riscossione del credito vantato nei confronti della Ditta DO.MO. Srl mediante accordo transattivo e piano di rateizzazione e ritenuto, pertanto, di non potersi esimere dal confermare l'intendimento di perseguire l'espropriazione esecutiva mediante pignoramento immobiliare che, allo stato – e pur considerato il contenuto della precitata nota dell'Avv. Pietro Marano prot. n.4795/2017 – la Giunta Comunale, con deliberazione n. 74 del 25/06/2019, ha espresso direttiva nei confronti del legale incaricato della messa in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 452/10 affinché procedesse al pignoramento immobiliare nei confronti della Ditta DO.MO./MO.DO. Srl, autorizzandolo per l'effetto al compimento di ogni atto presupposto e consequenziale inerente il procedimento di che trattasi;

-Che la Società DO.MO. srl, con il ministero dell'Avv. Maviglia, e la Società MO.DO. srl, con l'Avv. Galassi, proponevano opposizione all'esecuzione contestando la legittimità della suddetta procedura ed il G.E., letti il ricorso ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2 e 619 c.p.c. depositato in data 08/02/2020 da DO.MO. srl e l'istanza di

sospensione di cui al ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c depositato nell'interesse di MO.DO. srl, terzo proprietario esecutato, in data 06/04/2020 emetteva provvedimento di riserva sulla decisione;

-Che all'esito dello scioglimento di riserva nei giudizi di opposizione alle procedure esecutive iscritte innanzi al Tribunale di Teramo al R.G.E.I. n. 239-1/2019 Comune di Civitella del Tronto/DOMO srl - R.G.E.I. n. 239-2/2019 Comune di Civitella del Tronto/MODO srl. le predette società sono state condannate al pagamento integrale delle spese processuali liquidate nella misura complessiva di € 9.044,00 oltre accessori nonché al risarcimento dei danni in favore dell'Ente Comunale per un totale di € 5.000,00;

-Che con deliberazione n. 38 del 16/07/2020 la Giunta Comunale ha riconosciuto la necessità di spiegare idoneo intervento nella procedura esecutiva immobiliare attivata dal Comune di Civitella del Tronto per il recupero delle predette somme nei confronti delle società debitorie;

-Che con nota del 20/02/2021, ns. prot. 2046/2021, gli avvocati Nicola De Cesare e Raffaella Orlando hanno presentato a questo Ente una proposta transattiva manifestando l'interesse della Mo.DO. srl a provvedere al pagamento delle somme vantate dal comune di Civitella del Tronto mediante un piano di rateizzazione;

-Che con nota n. prot. 2069/2021 l'Amministrazione ha comunicato al proprio legale, in vista dell'udienza fissata innanzi al Tribunale di Teramo il 24/02/2021, la volontà di respingere la suddetta proposta transattiva sull'assunto dell'inadempimento da parte della Società debitrice sia del pagamento rateizzato concesso in precedenza e sia dell'emissione di una apposita polizza fideiussoria a garanzia della riscossione completa di quanto dovuto, oltre a valutare la proposta transattiva come strumentale a fini dilatori e significativa di una probabile incapacità di controparte di provvedere all'integrale adempimento dei pagamenti dovuti;

-Che all'udienza del 24/02/2021 il G.E. del Tribunale di Teramo ha disposto la vendita del compendio pignorato ed il versamento, entro 30 giorni, sul conto corrente intestato alla procedura, da aprirsi a cura dei delegati alle vendite, a carico del Comune, di un acconto di € 1.000,00 sul compenso, oltre accessori previdenziali e iva sulla porzione imponibile, nonché un fondo spese di ulteriori € 3.000,00 per l'eventuale pagamento del gestore delle vendite telematiche, dell'imposta di bollo sul c/c ecc.;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – "Procedimento Amministrativo";

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il redigendo bilancio;

DETERMINA

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;

2) di attestare a regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

3) di impegnare, per le ragioni sopra esposte, la somma di € 5.000,00 sul capitolo 138 del redigendo bilancio di esercizio, dando atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile e, come tale, non soggetta a dodicesimi, di cui € 1.000,00 quale acconto sul compenso dei professionisti designati, avvocati Margherita Santini e Antonella Casimirri, oltre accessori previdenziali e iva sulla porzione imponibile, ed € 3.000,00 quali fondo spese per l'eventuale pagamento del gestore delle vendite telematiche, dell'imposta di bollo sul c/c ecc.;

4) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti atti ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed altresì inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Germano Mignini

*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 2/2005,
ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*